



CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO SERVIZIO COMMISSIONI

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1891

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(D.L. n. 154/2008 – Approvato dal Senato A.S.1083)

N. 37 – 18 novembre 2008

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

Estremi del provvedimento

A.C. 1891

Titolo breve: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (D.L. 154/2008)

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: V Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Simonetti

Gruppo: LNP

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

utilizzabile integralmente

Nota di verifica n. 37

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DAI DEFICIT SANITARI

ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3

ANTICIPAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA SPESA SANITARIA REGIONALE

ARTICOLO 1, COMMA 4

DISPOSIZIONI RELATIVE AL "GIANNINA GASLINI" DI GENOVA

ARTICOLO 1, COMMA 5

AUMENTO DEL LIVELLO DI FINANZIAMENTO DELLO STATO AL SSN PER IL 2009

ARTICOLO 1-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

ARTICOLO 1-TER

RIPOSO GIORNALIERO DEL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO

ARTICOLO 2

DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 2-BIS

TRASFERIMENTI IN FAVORE DEGLI ENTI SUBENTRANTI ALLE COMUNITÀ MONTANE DISCIOLTE

ARTICOLO 2-TER

COMPARTECIPAZIONE IVA CARBURANTI.

ARTICOLO 2-QUATER

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO PER GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 3

PIANI DI DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ARTICOLO 4

PROROGA DI TERMINI PER GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 5

RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE DEL 30 SETTEMBRE 2008

ARTICOLO 5-BIS

INTERVENTI VARI IN MATERIA DI SPESA

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

PREMESSA

Il provvedimento, approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del DL 154/2008, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

Il testo originario (A.S. 1083) è corredato di relazione tecnica, che risulta utilizzabile anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato.

Nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha trasmesso ulteriori relazioni tecniche e documentazioni integrative, anche riferite alle parti del testo oggetto di modificazioni o integrazioni, delle quali si dà conto nella presente nota.

Si esaminano di seguito, oltre alle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione richiamata, le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DAGLI ARTICOLI 1-5 DEL PROVVEDIMENTO(*)

(milioni di euro – importi arrotondati)

Disposizione	2008	2009	2010	2011	Durata dell'onere (P = permanente)
Art. 1 c. 5	-	434	-	-	-
Art. 2 c. 8	260	-	-	-	-
Art. 2-ter	-	20	20	20	P
Art. 5 c. 1	500	-	-	-	-
Art. 5-bis c. 1	-	2	-	-	-
Art. 5-bis c. 2	0,6	0,6	-	-	-
TOTALE	760,6	456,6	20	20	

(*) In merito agli effetti finanziari dell'articolo 6, si rinvia all'apposita scheda nella parte successiva della presente nota.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1

Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari

Normativa vigente: l'articolo 4 del decreto-legge n. 159/2007^[1] prevede che, qualora nel procedimento di monitoraggio dell'attuazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari si rilevi il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai Piani stessi, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi,

organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano (comma 1). Qualora la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati in sede di monitoraggio, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facoltà, tra le altre, di proporre la revoca dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario sono posti a carico della regione interessata (comma 2).

La norma, modificando l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007, prevede:

- a) la possibilità di affiancare al commissario *ad acta* uno o più sub commissari, di comprovate e qualificate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, per la predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;
- b) la possibilità per il commissario *ad acta* di disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dalle funzioni, fermo restando il trattamento economico in godimento, e l'assegnazione ad altro incarico, dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie. Le funzioni dei soggetti sospesi possono essere affidate ad un soggetto attuatore;
- c) l'obbligo per la regione interessata, a cui carico sono posti gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale, di mettere a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- d) la determinazione con DM dei compensi degli organi della gestione commissariale.

La relazione tecnica esclude che la disposizione possa recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In primo luogo, infatti, agli oneri connessi alla gestione commissariale è tenuta a provvedere la regione interessata nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali; in secondo luogo, tali oneri troveranno compensazione dalla contrazione strutturale e significativa della spesa sanitaria della regione, derivante dall'attuazione del piano di rientro, che costituisce un vero e proprio piano di ristrutturazione industriale.

Al riguardo, fermo restando che gli oneri recati dalle disposizioni in esame sono presumibilmente di limitata entità, si rilevano taluni aspetti problematici:

- a) la sospensione dei direttori generali, fermo restando il trattamento economico in godimento, comporta, rispetto alla normativa vigente, un aggravio degli oneri in capo alla regione. Tale aggravio pare sussistere anche nel caso di destinazione ad altro incarico per il quale sia previsto, in via ordinaria, un trattamento economico di entità inferiore a quello in godimento del direttore generale sospeso;

- b) non appare chiaro dalla formulazione della disposizione se il soggetto attuatore dell'incarico del direttore generale sospeso possa essere anche un soggetto diverso dall'eventuale sub commissario. In tale caso, si determinerebbe una duplicazione degli oneri a carico della Regione;
- c) premesso che i compensi degli organi della gestione commissariale sono determinati con DM, non appare condivisibile l'affermazione della relazione tecnica circa la possibilità di compensare i relativi maggiori oneri con la contrazione strutturale della spesa sanitaria derivante dall'applicazione del piano di rientro, in quanto tale piano è finalizzato a ricondurre la spesa in esame nell'ambito dell'andamento tendenziale scontato nei saldi di finanza pubblica, a fronte di prestazioni che devono comunque essere erogate.

Si ricorda inoltre che, attualmente, le Regioni con un piano di rientro in atto hanno affiancato alle misure di risparmio, necessarie alla riduzione della spesa, anche misure di maggiore entrata, cioè l'aumento dell'addizionale IRPEF e la maggiorazione dell'IRAP oltre i livelli massimi previsti dalla normativa vigente. Di conseguenza, a fronte di prestazioni sanitarie che la Regione è comunque tenuta ad erogare, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del piano dovranno consentire il graduale abbandono della leva fiscale. Appare pertanto problematico sia che dall'applicazione dei piani si possano produrre risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli necessari al rientro della spesa sanitaria nei limiti degli andamenti tendenziali scontati nei saldi di finanza pubblica sia che le regioni possano fare fronte ai maggiori oneri nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente.

Su tali punti appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1, commi 2 e 3

Anticipazione dell'erogazione dei finanziamenti per la spesa sanitaria regionale

La norma prevede la possibilità di autorizzare con DPCM, in favore delle regioni che hanno sottoscritto un piano di rientro dal deficit sanitario in base al quale è stato nominato un commissario ad acta, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggiore finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, nei casi in cui si manifesti una situazione di emergenza finanziaria, tale da compromettere gli impegni finanziari assunti nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti, con possibili gravi ripercussioni di sistema. L'erogazione è subordinata all'adozione da parte del commissario ad acta di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa (comma 2).

Le somme, erogate a titolo di anticipazione, sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita (comma 3).

La relazione tecnica esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le somme oggetto dell'erogazione sono già previste dalla normativa vigente nell'ambito del finanziamento ordinario del SSN, del fondo transitorio di accompagnamento per le regioni sottoposte ai piani di rientro e del concorso statale al ripiano dei disavanzi sanitari.

La successiva documentazione integrativa[2] precisa che l'eventuale erogazione non comporta effetti negativi in termini di cassa, dal momento che essa risulta interamente scontata nella quantificazione del fabbisogno di cassa per l'anno 2008.

Nulla da osservare al riguardo, alla luce delle ulteriori precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame svolto al Senato.

ARTICOLO 1, comma 4

Disposizioni relative al “Giannina Gaslini” di Genova

La norma, modificando gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo n. 288/2003[3], conferma la composizione e le funzioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge in esame si precisa che la disposizione è urgente in quanto legata all'attuazione degli adempimenti regionali del Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario della Liguria. Nel corso di tali adempimenti, si sono riscontrati irrisolvibili problemi applicativi della normativa in materia di IRCCS alla specifica realtà dell'Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, con ripercussioni sistemiche sull'attuazione del Piano di rientro.

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 1, comma 5

Aumento del livello di finanziamento dello Stato al SSN per il 2009

Normativa vigente: la legge finanziaria 2007 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i cittadini non esenti, il pagamento di una quota fissa di 10 euro per ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del ticket, con riferimento agli esercizi a decorrere dal 2009, sono state quantificate in 834 milioni di euro annui su fabbisogno e indebitamento netto. Successivamente, l'applicazione del ticket è stata sospesa sia per il 2007 sia per il 2008 e le minori entrate sono state compensate con misure regionali equivalenti o con il corrispondente aumento del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato[4]. Da ultimo, l'articolo 61, comma 19, del decreto-legge n. 112/2008[5] ha disposto, per gli

anni 2009-2011, l'abolizione del ticket compensando le minori entrate, in parte, con l'aumento del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato, per un importo pari a 400 milioni di euro annui, e, per la parte restante (434 milioni di euro annui) con l'introduzione di una serie di misure di riduzione e razionalizzazione a carico delle regioni dei costi relativi ad organismi politici locali, per un ammontare di 434 milioni di euro.

La norma, limitatamente al 2009, dispone l'aumento del livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato di 434 milioni di euro, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'abolizione del ticket disposta dall'articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008. Conseguentemente, le misure di razionalizzazione stabilite dal medesimo articolo 61, e poste a parziale copertura degli oneri per l'abolizione del ticket, operano con effetto dall'anno 2010.

La relazione tecnica rinvia al successivo articolo 6 le indicazioni in ordine alla copertura del maggior onere e agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento.

A tale riguardo, si anticipa che il maggior onere a carico dello Stato, che ha effetto sul saldo netto da finanziare, e gli effetti negativi sul fabbisogno e l'indebitamento netto, conseguenti allo slittamento al 2010 delle misure di risparmio previste dall'articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008, sono compensati a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, a tal fine rifinanziato a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)^[6].

Nella documentazione integrativa trasmessa dal Governo^[7], si precisa che, in considerazione del fatto che le regioni non sarebbero state tenute a destinare i risparmi recati dai provvedimenti di razionalizzazione alla copertura degli oneri a carico del SSN, è stato prudenzialmente coperto l'intero importo di 434 milioni di euro.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 1-bis

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria

Normativa vigente: l'articolo 1 della legge n. 120/2007^[8] prevede l'adozione da parte delle regioni, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, delle più idonee iniziative, da completarsi entro il 31 dicembre 2008, volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività. Fino al completamento di tali iniziative, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività.

La norma, modificando l'articolo 1, comma 2, della legge n. 120/2007, proroga al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza per l'adozione delle iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia per rendere disponibili i locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata da relazione tecnica.

Si segnala, comunque, che il Governo, in sede di espressione del parere sull'emendamento recante la disposizione in esame, ne ha riconosciuto la neutralità finanziaria^[9].

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 1-ter

Riposo giornaliero del personale del ruolo sanitario

Normativa vigente: l'articolo 7 del D. Lgs. 66/2003 ha fissato ad undici ore il diritto al riposo giornaliero, fatte salve determinate condizioni di deroga. A tale disposizione, di carattere generale, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Successivamente l'articolo 3, comma 85, della legge finanziaria 244/2007 ha escluso il personale sanitario dal predetto obbligo, rinviando alle vigenti disposizioni contrattuali la disciplina sull'orario di lavoro per tale personale.

L'articolo 24-ter del DL 248/2007, infine, ha rinviato al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della norma (articolo 3, comma 85) che ha escluso il personale sanitario dagli obblighi generali sul riposo giornaliero.

La norma dispone l'abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto legge n. 248/2007^[10].

Si consente, pertanto, l'immediata entrata in vigore della disposizione in base alla quale il riposo giornaliero del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale è stabilito dalle norme contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione, della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La relazione tecnica, come aggiornata nel corso dell'esame presso il Senato, non considera la norma.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di aspetto meramente ordinamentale - concernente la disciplina del rapporto di lavoro e connesso all'organizzazione dell'orario di lavoro - cui non sono stati a suo tempo associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali

La norma:

- ripropone per l'anno 2008 il meccanismo di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, già previsto per l'anno 2007^[11], finalizzato a neutralizzare eventuali scostamenti tra i dati certificati sul maggior gettito ICI derivante dalla variazione dei criteri di imposizione su talune fattispecie imponibili operata dal DL 262/2006^[12] (terreni agricoli, ex fabbricati rurali, fabbricati appartenenti alla categoria catastale B e locali ad uso commerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie) e la riduzione dei trasferimenti operata (commi 1-5).

Il meccanismo di salvaguardia prevede l'accertamento convenzionale *ex-ante* di un maggior introito ICI pari al predetto scostamento successivamente si opera la compensazione dell'importo accertato a valere sugli importi progressivamente incassati. Gli eventuali residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione. Ai fini del patto di stabilità interno, gli accertamenti convenzionali si presumono già riscossi nell'esercizio di competenza. Viene prorogata al 2008 l'efficacia delle certificazioni, relative al gettito effettivamente incassato, operate [\[13\]](#) dai singoli comuni con riferimento all'esercizio 2007. Il Ministero dell'interno determina l'ammontare della riduzione dei trasferimenti utilizzando prioritariamente i dati contenuti nelle predette certificazioni e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio;

- prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali siano stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 mln a titolo di regolazione contabile pregressa (comma 8).

La relazione tecnica afferma che, mentre i primi 7 commi non determinano oneri, il comma 8 comporta un onere di 260 mln di euro per il 2008 ai fini dei tre i saldi di finanza pubblica.

Nel corso del dibattito al Senato il Governo ha presentato alcune note integrative nelle quali si chiarisce che:

- con riferimento al meccanismo di salvaguardia dei bilanci degli enti locali relativo all'ICI "rurale" (commi 1-5), le modifiche introdotte non comportano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in quanto nelle proiezioni tendenziali del conto della PA per il 2008 era già stata scontata l'aspettativa dei comuni del riconoscimento di una maggiore contribuzione statale a fronte del minor gettito ICI registrato;
- con riferimento all'importo di 260 mln erogato ai comuni a titolo di regolazione contabile pregressa (comma 8), esso è correlato alla necessità di riconoscere ai comuni una maggiore compensazione finanziaria a seguito di una valutazione aggiornata sulla perdita di gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa. L'ammontare considerato è frutto di un'intesa tra il Governo e l'ANCI, raggiunta il 2 ottobre 2008. Successivi elementi informativi forniti dal Governo nel corso del dibattito al Senato chiariscono che, a fronte dell'importo di 2.665 mln di gettito ICI sulla prima casa, quantificato dalla relazione tecnica alla L. 244/2007 e confermato da quella relativa al DL 93/2008, dai conti consuntivi di bilancio relativi al 2006 risulta che il suddetto gettito ammonta a 3.738 mln di euro in termini di accertamenti e a 3.357 mln di euro in termini di riscossioni, di cui 2.622 in conto competenza e 915 in conto residui. Si evidenzia quindi che le riscossioni in conto competenza confermano la quantificazione operata dalle citate relazioni tecniche. Per tener conto della necessità di rifondere ai comuni un ammontare imputabile ai residui attivi si è proceduto a depurare il predetto importo lordo di 915 mln delle somme non dovute, in quanto afferenti a ruoli sgravati, somme non riscuotibili o prescritte, in modo da ricondurre, d'intesa con l'ANCI, il dato astratto sopra indicato in termini concreti. Pertanto, ferma restando la correttezza della quantificazione degli oneri indicati in occasione dei due citati

provvedimenti che hanno eliminato l'imposizione ICI sulla prima casa, si è inteso ristorare i comuni dello stock di risorse ad essi dovute a tutto l'anno finanziario 2008 a titolo di residui. Pertanto il trasferimento disposto dal provvedimento in esame è limitato all'anno 2008, in quanto si tratta di una regolazione contabile dovuta a residui e non ad importi ordinariamente dovuti annualmente a titolo di competenza.

Al riguardo si osserva:

- con riferimento all'ICI rurale appare necessario che il Governo chiarisca quale sia lo scarto riscontrato, del quale non è mai stata fornita una quantificazione, tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, quantificate dalla relazione tecnica al DL 262/2006 nella misura seguente:

<i>mln di euro</i>			
misure contenute nel DL 262/2006:	609	768	819
<i>Di cui: ICI-Razionalizzazione dell'accatastamento degli immobili nella categoria E</i>	40	72	80
<i>ICI - Adeguamento dei moltiplicatori degli immobili di categoria B</i>	90	90	90
<i>Aggiornamento del catasto terreni</i>	479	606	649

In ordine al meccanismo, previsto dal DL 81/2007 e sostanzialmente confermato dal provvedimento in esame, di regolazione del suddetto scarto, andrebbe chiarito se esso abbia natura meramente contabile, per neutralizzare gli effetti del lasso temporale esistente fra la decurtazione dei trasferimenti e il conseguimento delle maggiori entrate attese, o se invece consenta, come afferma la nota tecnica integrativa del Governo, il riconoscimento di una maggiore contribuzione statale a fronte del minor gettito ICI registrato rispetto alle attese. In tal caso andrebbe specificato quale sia l'ammontare di tale maggiore contribuzione e su quali basi esso, come affermato dalla nota tecnica, sia stato già considerato nelle previsioni tendenziali, in assenza di una disposizione che recepisce normativamente le aspettative degli enti locali. Andrebbe inoltre chiarito se tale orientamento sia stato seguito anche per le previsioni tendenziali riguardanti gli esercizi futuri, nonostante la proroga disposta dalla disposizione in esame sia limitata all'esercizio 2008;

- con riferimento all'importo erogato agli enti locali a titolo di maggiore compensazione finanziaria del minor gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti sia in merito ai criteri di quantificazione della somma in questione, sia in merito alla sua natura di *una tantum*.

Si rileva preliminarmente la necessità inoltre di un chiarimento sui dati indicati nella nota integrativa del Governo: infatti la somma delle riscossioni in conto competenza pari a 2.622 mln e in conto residui 915, dà un totale di 3.537 in luogo dell'importo 3.357 indicato nella nota.

Quanto all'importo erogato a titolo di maggior compensazione non è chiaro con quali criteri si sia proceduto a depurare l'importo, definito "lordo", di 915 mln, al fine di escludere gli importi non dovuti in quanto afferenti a ruoli sgravati, somme non riscuotibili o prescritte, pervenendo all'importo "netto" di 260 mln. Infatti, trattandosi, sulla base di quanto affermato nella nota tecnica, di un ammontare "riscosso", l'importo di 915 mln dovrebbe essere già al netto delle somme non dovute a vario titolo salvo il caso dell'esigenza di rimborsare somme versate dai contribuenti e non dovute. Va inoltre osservato che la relazione tecnica attribuisce carattere *una tantum* a tali riscossioni prevedendo conseguentemente l'erogazione del predetto importo di 260 mln esclusivamente nel 2008. In proposito andrebbe chiarito su quali basi si ritenga che l'ammontare di 915 mln non costituisca un dato rappresentativo del flusso annuo di riscossioni a valere sui residui, bensì un dato indicativo dello *stock* di residui complessivamente esistenti al 2006, non destinato a generare un flusso annuo di riscossioni. Qualora invece, come appare presumibile, le riscossioni relative all'ICI sulla prima casa avessero, analogamente ad altri tributi, annualmente una componente, maggioritaria, in conto competenza e una, minoritaria, in conto residui, il ristoro a regime in favore dei comuni della sola componente in conto competenza, operata dai due citati provvedimenti di soppressione del tributo, non compenserebbe integralmente le minori entrate derivanti dagli stessi.

Si segnalano inoltre le seguenti osservazioni, formulate dal Servizio bilancio del Senato, in relazione alle quali non sono pervenute risposte.

In particolare è stato segnalato che il meccanismo contabile di cui ai commi 1-5 riduce la trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in bilancio e sembra inoltre determinare effetti negativi sul conto della P.A. relativamente all'anno 2008 per la parte di spesa coperta da entrate convenzionali. La norma contenuta nel comma 4 presenta infatti una rilevante differenza rispetto a quella analoga contenuta nel decreto-legge n. 81 con riferimento al 2007: allora era previsto che gli importi residui convenzionalmente accertati affluissero tra i fondi vincolati, mentre la disposizione attuale non fa cenno a tale obbligo. Ciò significa che i Comuni hanno la facoltà di impegnare le somme accertate convenzionalmente^[14].

ARTICOLO 2-bis

Trasferimenti in favore degli enti subentranti alle comunità montane disciolte

La norma prevede che agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte siano assegnati tutti i trasferimenti spettanti alle comunità medesime, al netto delle riduzioni stabilite dalla legge finanziaria per il 2008[15] e del DL 112/2008[16], in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.

La relazione tecnica e le note integrative non considerano la disposizione.

Nulla da osservare dal momento che sono fatte salve le riduzioni dei trasferimenti dei due citati provvedimenti, dalle quali sono attesi risparmi ai fini sia del bilancio dello Stato che dei conti della PA.

ARTICOLO 2-ter

Compartecipazione IVA carburanti.

La norma – cui è assegnata la finalità di ridurre la concorrenza tra rivendite di benzina e gasolio per autotrazione situate nel territorio elvetico e quelle collocate nelle regioni italiane confinanti – introdotta a seguito di un emendamento approvato dal Senato, prevede, a decorrere dal primo gennaio 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA destinata alle regioni suddette. L'entità della compartecipazione è determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto (comma 1).

Le regioni interessate, con propria legge, possono disporre la riduzione del prezzo del gasolio o delle benzine per autotrazione utilizzati dai cittadini residenti nella regione, nella misura in cui il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e prevedendo che la riduzione sia inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine (comma 2).

La compartecipazione è attribuita mensilmente alle regioni interessate sulla base del numero di litri di carburante erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente. Il conguaglio è effettuato entro il mese di aprile dell'anno successivo sulla base dei dati forniti, a consuntivo, dall'Agenzia delle dogane (comma 3).

Con decreto del MEF sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni in esame. Il medesimo decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, ridetermina annualmente la misura della quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA (comma 4).

La norma abroga l'articolo 12 del D. Lgs. N. 56 del 2000[17] che disciplina la possibilità per le regioni confinanti con la Svizzera, di prevedere, con legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo delle benzine utilizzate dai cittadini residenti per consumi personali (comma 5).

Per tale agevolazione, che non può superare il limite di 20 milioni di euro all'anno, si provvede mediante la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 6).

La relazione tecnica non considera la norma in quanto contenuta in un emendamento parlamentare approvato dal Senato.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi di quantificazione volti a dimostrare la congruità del limite di spesa annuale fissato dalla clausola di copertura rispetto all'onere attualmente derivante, per effetto dei quantitativi di carburante venduti a prezzi ridotti dalle regioni confinanti, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 56/2000. A tali oneri andrebbero aggiunti quelli imputabili all'applicazione dell'agevolazione nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, anch'esse confinanti con la Svizzera, ma non ricomprese nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 56.

Va in proposito considerato che, nel caso di attribuzione di una compartecipazione annua al gettito IVA superiore al limite di spesa fissato, la rideterminazione di tale quota avverrebbe solo in sede di conguaglio nell'anno successivo, con conseguenti possibili squilibri nel primo anno di applicazione dell'agevolazione.

Infine andrebbe comunque verificata, sulla base dei presumibili trend di consumo, l'assenza di conseguenze negative in termini di gettito complessivo dell'IVA per effetto delle riduzioni di prezzo praticate dalle regioni interessate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma riproduce la normativa vigente (art. 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 che viene conseguentemente abrogato) prevedendo la facoltà per le regioni confinanti con la Confederazione elvetica, di applicare una riduzione del prezzo alla pompa. Inoltre si prevede che alle regioni stesse sia attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

Il comma 6 dispone che al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge n. 244 del 2007.

Al riguardo, si osserva che l'attribuzione al Ministro dell'economia del potere di determinare con proprio decreto le modalità applicative della norma al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'agevolazione, dovrebbe garantire che l'agevolazione stessa sia contenuta entro il limite di spesa fissato.

In tal senso potrebbe giustificarsi la configurazione dell'onere derivante dall'agevolazione in termini appunto di limite di spesa e non di stima come da prassi, nonché l'assenza di una clausola di monitoraggio.

Sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge finanziaria 2008, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla sostenibilità di tale ulteriore riduzione rispetto a quelle di recente apportate da altri provvedimenti legislativi (decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008; decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; disegno di legge finanziaria per il 2009)

ARTICOLO 2-*quater*

Disposizioni di carattere finanziario per gli enti locali

La norma:

- disciplina, conformemente agli esercizi precedenti, le modalità di determinazione ed attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2009 (comma 2);
- conferma per l'esercizio 2009 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito IRPEF, nella misura dell'1 per cento e nei limiti di capienza dei trasferimenti sostituiti dalla compartecipazione, (comma 3);
- fissa un termine perentorio, il 31 gennaio 2009, per l'invio da parte dei comuni delle certificazioni attestanti il minor gettito ICI degli anni 2005 e precedenti, derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D[18] (comma 7).

La nota tecnica integrativa presentata dal Governo nel corso del dibattito al Senato afferma che le norme non comportano oneri, bensì, con riferimento al comma 7, consentano di conseguire risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

Nel dibattito presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha chiarito che i risparmi di spesa, attesi in relazione alla trasformazione di un termine di legge da ordinatorio a perentorio, disposta dal comma 7, sono connessi al venir meno delle richieste di reintegrazione relative agli anni precedenti al 2006, stimabili, pur in assenza di una specifica quantificazione, in circa 360 milioni di euro.

Al riguardo appare opportuno che sia confermato che i risparmi indicati dal rappresentante del Governo con riferimento alla disposizione in esame - introdotta con un emendamento al Senato e pertanto non inclusa nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento -, dato il loro carattere eventuale, non siano inclusi tra gli effetti finanziari ascritti al provvedimento in esame e non siano quindi scontati ai fini delle previsioni di bilancio. In caso contrario occorrerebbe fornire idonei elementi a supporto della quantificazione operata.

ARTICOLO 3

Piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche

La norma[\[19\]](#), aggiungendo tre commi all'art. 64 del DL 112/2008, dispone quanto segue:

- ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al citato articolo 64 del D.L. 112/08, le regioni e gli enti locali assicurano, per l'anno scolastico 2009/2010, il dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo i parametri fissati dall'art. 2 del DPR n. 233/1998[\[20\]](#), da realizzare entro il 31.12.2008; per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009 (cpv. 4-*quater*);
- per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per la disciplina dell'attività di dimensionamento scolastica secondo criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico ed al contenimento della spesa pubblica; l'intesa dovrà altresì prevedere i tempi e le modalità di realizzazione (cpv. 4-*quinqies*);
- alla Conferenza unificata spetta il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra ai fini dell'adozione degli eventuali interventi atti a garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (cpv. 4-*sexies*).

Il testo originario dell'articolo 3 – tuttora vigente – reca modifiche alle procedure volte ad accelerare la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. A tale disposizione, la relazione tecnica non assegna effetti finanziari.

La relazione tecnica riferita al testo dell'emendamento che ha riformulato l'articolo in esame, afferma che quest'ultimo, nel definire le modalità e la tempistica relative alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 64, comma 4, lett. f-*bis* (azione di ridimensionamento della rete scolastica) della legge n. 133/2008, è funzionale alla concreta ed efficace applicazione della predetta iniziativa, ricompresa nel quadro generale degli interventi finalizzati alla revisione dell'intero sistema scolastico, i cui effetti restano confermati nella misura e nei tempi previsti dall'art. 64, comma 6. Afferma quindi che il percorso di adozione dei provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica viene cadenzato prevedendo gli specifici adempimenti da porre in essere con effetto dall'a.s. 2009/2010 (dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome entro i parametri dell'art. 2 del DPR 233/98) e quelli da realizzare negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 (dimensionamento della rete, con particolare riguardo ai plessi).

La relazione sottolinea, inoltre, che i tempi certi delle modalità esecutive, improntate al principio della collaborazione interistituzionale, nell'ottica prioritaria del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati, garantiscono il compiuto iter attuativo, anche attraverso il monitoraggio costante in sede di Conferenza unificata. A tale fine, sempre secondo la RT, tendono sia la possibilità di attivare un meccanismo decisionale certo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al capoverso 4-*quinquies*, sia gli interventi di correzione prefigurati in caso di totale, parziale o insufficiente adozione delle iniziative di dimensionamento di cui al capoverso 4-*quater*.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica afferma che restano confermati gli effetti ascritti alla revisione del sistema scolastico nella misura e nei tempi previsti dall'art. 64, comma 6, del DL 112/2008. Peraltro, il "Piano programmatico di interventi volti alla realizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico", (atto n. 36), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, nel dettagliare le misure previste per il conseguimento dei predetti risparmi, non imputa specifiche quote di risparmi al ridimensionamento delle istituzioni scolastiche. Ciò presumibilmente nel presupposto che tali interventi siano da considerare funzionali alla realizzazione degli obiettivi di risparmio specificamente ascritti alla riduzione del personale docente e ATA.

Andrebbe quindi chiarito se la disposizione contenuta nel capoverso 4-*quater* che prevede che per l'anno scolastico 2009/2010 la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa all'anno scolastico precedente – potendo quindi anche rimanere invariata -, possa condizionare l'effettiva conseguibilità di risparmi previsti dal citato art. 64 del DL 112/2008.

Quanto alla procedura di monitoraggio prevista dal capoverso 4-*sexies*, che dovrebbe garantire l'adozione di misure volte ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi, andrebbe chiarito quali siano i soggetti competenti all'adozione di tali misure. Appare altresì necessario che il Governo chiarisse il coordinamento fra le predette previsioni e la procedura di automatica riduzione degli stanziamenti di bilancio, prevista, a salvaguardia degli obiettivi finanziari, dall'art. 1, comma 621, lettera *b*) della legge n. 296/2006[21], richiamata dall'art. 64, comma 8, del DL 112/2008.

La norma richiamata dispone, tra l'altro, che, in caso di accertamento di minori economie, si provveda a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi.

ARTICOLO 4

Proroga di termini per gli enti locali

La norma differisce, dal 30 settembre 2008 al 1° gennaio 2009, il termine[22] oltre il quale non è più consentito alle amministrazioni comunali l'adesione multipla alle forme associative previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali[23] agli artt. 31, 32 e 33 (comma 1).

L'art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007 prevede che ogni comune possa aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 267/2000 (consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi). Il secondo periodo del comma 28, nel testo previgente, prevede inoltre che, a partire dal 30 settembre 2008, qualora permanga l'adesione multipla, ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo così come è nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il suddetto termine, originariamente fissato nella legge finanziaria al 1° aprile 2008, è già stato prorogato per effetto dall'art. 35-*bis*, del D.L. n. 248/2007. Alla norma in esame, e alle altre disposizioni di cui all'art. 2, commi 23-29 che apportano delle modifiche al T.U. degli enti locali, sono associati dei risparmi valutati in 313 milioni di euro annui, in funzione dei quali, il successivo comma 31 ha ridotto, a decorrere dal 2008, per un pari importo, la dotazione del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali e ha previsto nuove finalizzazioni di spesa sempre per un totale di 313 milioni di euro annui. Sull'entità di siffatti risparmi, durante la trattazione del ddl finanziaria 2008 alla Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Commissione bilancio era emersa l'esigenza di acquisire elementi idonei a verificarne la quantificazione[24].

La disposizione modifica, inoltre, l'art. 26, comma 4-*bis*[25] del DL n. 248/2007 prorogando, dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, il termine entro il quale il comune di Sanremo è tenuto a “disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori” (comma 1-*bis*).

La norma, inserita nel corso della trattazione del provvedimento al Senato, lascia inalterato il contenuto normativo della restante parte della disposizione originaria che prevede che i contributi in conto capitale già erogati al

comune di Sanremo per la realizzazione del mercato stesso, ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, siano confermati in favore del comune, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008[26], lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.

La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, afferma che le disposizioni di cui al comma 1 non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il Governo, nel corso della trattazione della norma presso la V^a Commissione permanente al Senato, alla richiesta di chiarimenti, circa i suoi possibili effetti sulla realizzazione dei risparmi ascritti a questa e ad altre disposizioni di modifica del T.U. degli enti locali previste dalla legge finanziaria 2008, ha risposto che "l'art. 4 non determina alcuna incidenza sull'ammontare del risparmio per il Bilancio dello Stato che resta predeterminato nella misura di 313 milioni di euro, così come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2007, n. 244[27]".

Nulla da osservare in relazione alla proroga al 1° gennaio 2009 del divieto di adesione multipla per comuni alle forme associative previste dal T.U. degli enti locali (comma 1), tenuto conto dei chiarimenti in merito forniti al Senato.

Nulla da osservare, altresì, in riferimento alla disposizione di cui al comma 1-*bis*, che differisce la scadenza di un termine operativo al quale non è associato alcun effetto finanziario.

ARTICOLO 5

Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008

La norma:

- assegna al Comune di Roma un contributo straordinario di 500 mln di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma ricevuta a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008. Sono corrispondentemente ridotte le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica stanziati a tal fine dal citato decreto legge[28] (commi 1 e 2).
- prevede che le risorse assegnate per il 2009 a singoli comuni con delibera CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del FAS, possano essere utilizzate anche per le finalità di cui al citato articolo 78, comma 8, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente.

La relazione tecnica ricorda in proposito che il 30 settembre 2008 il CIPE ha deliberato il finanziamento per il 2009 degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel comune di Catania per un importo di 140 mln di euro[29] e nel comune di Roma per un importo di 500 mln di euro[30].

Il CIPE provvede alla modifica della predetta delibera e alla riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. E' infine previsto che, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

sia riservato, a decorrere dal 2010 a favore di Roma capitale, un contributo annuale di 500 mln di euro, anche per le finalità di cui sopra e nell'ambito delle risorse disponibili (comma 3).

La relazione tecnica afferma che le risorse di cui alla delibera CIPE 30 settembre 2008, originariamente destinate ad interventi infrastrutturali, possono essere destinate sulla base del comma in esame a ripianare disavanzi di spesa corrente, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Viene pertanto previsto che il CIPE possa modificare la precedente delibera riprogrammando anche gli interventi già previsti e in corso di attuazione. La relazione tecnica asserisce infine che la copertura dell'ulteriore contributo annuo di 500 mln di euro a decorrere dal 2010 in favore di Roma capitale verrà individuata nell'ambito delle risorse complessive in materia di federalismo fiscale.

Al riguardo si segnala che il Servizio bilancio del Senato ha formulato alcune richieste di chiarimenti con riferimento alla disposizione di cui al comma 3:

- con riferimento alle somme relative al 2009, è stato segnalato come la norma in esame, stornando risorse da finalità di investimento infrastrutturale per destinarle alla copertura di disavanzi anche di parte corrente, possa determinare un'accelerazione nelle erogazioni, con riflessi negativi sull'indebitamento e il fabbisogno. E' stato pertanto richiesto un chiarimento sulle modalità con le quali tali effetti negativi possano essere neutralizzati mediante una riprogrammazione degli interventi già previsti ed in corso di attuazione, aventi anch'essi natura di spesa in conto capitale;
- con riferimento all'ulteriore contributo annuo di 500 mln di euro per Roma capitale a decorrere dal 2010, è stato richiesto a valere su quali somme avverrebbe l'erogazione del contributo, atteso che la norma opera un mero rinvio alle "risorse disponibili". È stato pertanto segnalato che, salvo il caso in cui la norma abbia mera valenza programmatica, essa pone il problema di individuare una copertura finanziaria.

In risposta alle citate osservazioni il Governo si è limitato a confermare la valenza meramente programmatica della disposizione relativa all'ulteriore contributo annuo a favore di Roma capitale a decorrere dal 2010.

Si conferma pertanto l'esigenza di acquisire elementi di risposta in merito alla prima osservazione formulata dal Servizio bilancio del Senato, riguardante le modalità di compensazione degli effetti di dequalificazione della spesa derivanti dal comma 3. Con riferimento alla seconda osservazione, pur

tendendo conto del carattere meramente programmatico della disposizione, si segnala che il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale (A.S. 1117) non prevede l'emersione di oneri con riferimento all'art. 13, relativo al finanziamento di Roma capitale. Pertanto, visto il carattere aggiuntivo dei 500 mln di euro da reperire a regime, l'importo dovrebbe essere compensato nell'ambito delle risorse complessivamente attribuite alle amministrazioni territoriali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 1 assegna al comune di Roma un contributo ordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.

Il comma 2 dispone che alla copertura dei predetti oneri^[31] si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.^[32]

L'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto, nelle more dell'approvazione del piano di rientro dell'indebitamento pregresso del comune di Roma, previsto dallo stesso articolo 78, la concessione al medesimo comune di Roma di una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

Al riguardo, si osserva che, come da interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, il fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie risorse.

Dal punto di vista formale si segnala peraltro che il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato in realtà istituito dall'art. 10, comma 5, del D.L. 282 del 2004 mentre l'art. 63, comma 10, del D.L. 112 del 2008 prevede solo un suo rifinanziamento.

Il comma 3 dispone che le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'art. 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del "Fondo di cui al comma 2 del presente articolo", vale a dire del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La norma prevede inoltre che in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere all'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un

contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal comma in esame, nell'ambito delle risorse disponibili.

Al riguardo, si ricorda che il testo originario del decreto non specificava che il Fondo con riferimento al quale il CIPE deve provvedere alla riprogrammazione degli interventi fosse quello per interventi strutturali di politica economica citato al comma 2 del presente articolo. Peraltro dalla lettura della norma sembrava evincersi che il Fondo a cui fare riferimento fosse quello delle aree sottoutilizzate. Inoltre la stessa relazione tecnica evidenzia che la riprogrammazione degli interventi mediante una nuova delibera del CIPE si rende necessaria in quanto non si hanno elementi per valutare gli effetti di un eventuale diverso utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

In ogni caso appare incongruo il riferimento ad una delibera del CIPE in quanto la normativa vigente non attribuisce alcun compito al CIPE in ordine all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche con riferimento a quelle che saranno le modalità di applicazione della disposizioni qualora si debba fare effettivamente riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento al contributo di 500 milioni di euro da destinare annualmente, a decorrere dall'anno 2010, a favore di Roma capitale, si rileva che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato il rappresentante del Governo ha specificato che la norma va intesa come programmatica tenuto conto che le risorse dovranno essere individuate all'interno di quelle disponibili per il federalismo fiscale. A tale proposito occorre acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di modificare la norma al fine di esplicitare la finalità programmatica della stessa, nonché di precisare le risorse a valere sulle quali si provvederà alla erogazione dei contributi.

ARTICOLO 5-bis

Interventi vari in materia di spesa

Normativa vigente: l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è stata istituita ai sensi della legge 662/1996 ed è disciplinata dal DPCM 329/2001, recante le norme di organizzazione e di finanziamento (competenze, relazioni con le pubbliche amministrazioni, poteri, composizione). In particolare, l'articolo 10

individua le seguenti fonti di entrata dell'Agenzia: stanziamenti a carico dello Stato; contributi di enti pubblici; somme derivanti da convenzioni; altre eventuali entrate.

La norme autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per il funzionamento dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (comma 1).

Prevedono inoltre l'integrazione di alcune autorizzazioni di spesa, elencate in apposito allegato, per l'importo complessivo di euro 592.811 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (comma 2).

La copertura finanziaria delle predette spese viene effettuata nell'ambito del successivo articolo 6(133).

La relazione tecnica fa presente – con riferimento ad una proposta emendativa avente le medesime finalità del comma 2 in esame – che al fine di garantire le dotazioni di spesa indicate dal predetto comma non sarebbe stato possibile modificare gli importi resi indisponibili per il 2008 (ai sensi del comma 507 della legge 296/2006) o portati in riduzione delle relative dotazioni di bilancio per il 2009. In particolare, per l'anno 2008 gli importi degli accantonamenti sono stati definitivamente ridotti (e non possono, quindi, essere più resi disponibili), in quanto la relativa procedura amministrativa è stata conclusa. Conseguentemente la RT ha assentito all'attuale formulazione del comma 2.

Al riguardo, pur rilevando che gli oneri derivanti dalle norme sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, andrebbero meglio precisate le finalità dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, tenuto conto che l'Agenzia per le ONLUS ha carattere permanente mentre lo stanziamento in esame è disposto per un solo anno.

In proposito potrebbe risultare utile acquisire elementi informativi in ordine al fabbisogno finanziario e all'entità degli introiti acquisiti dall'Agenzia per le ONLUS, anche per verificare in che misura le fonti di entrata diverse dal contributo statale, previste dal DPCM 329/2001 (contributi di enti pubblici, convenzioni, altre entrate), possano garantire l'effettivo funzionamento dell'organismo senza richiedere ulteriori stanziamenti dal bilancio dello Stato per gli anni successivi al 2009.

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

La norma, nel testo originario, dispone:

- a) ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 8 (pari a 260 milioni di euro nel 2008), e dall'articolo 1, comma 5 (pari a 434 milioni di euro nel 2009), la riduzione delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 780 milioni di euro per il 2008 e 525 milioni di euro per il 2009 (comma 1);

- b) P istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[34], con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per il 2010 e 175 milioni di euro per il 2011 (comma 2).

Il Senato, sostituendo il comma 1, ha introdotto le seguenti disposizioni:

- a) la riduzione del FAS di 781,779 milioni di euro per il 2008 e di 528 milioni di euro per il 2009 (comma 1);
- b) P iscrizione delle somme derivanti dalla riduzione del FAS sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[35] (comma 1-bis);
- c) la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, (260,593 milioni di euro nel 2008 e 436,593 milioni di euro nel 2009) a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per gli importi identici indicati al comma 1 (781,779 nel 2008 e 528 milioni nel 2009); ciò al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto (comma 1-ter);
- d) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 521,186 milioni di euro per il 2008 e 91,407 milioni di euro nel 2009, iscritti nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 1-quater).

La relazione tecnica al testo originario precisa che la necessità di ridurre il FAS in termini di saldo netto da finanziare in misura superiore a quanto necessario a garantire la copertura dei maggiori trasferimenti a comuni e regioni (articolo 1, comma 5, e articolo 2, comma 8) dipende dal coefficiente di spendibilità nell'anno delle risorse del Fondo stesso, assunto nelle stime di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. Infatti, gli effetti dell'utilizzo degli stanziamenti del Fondo sui conti pubblici si distribuiscono su un arco temporale di circa tre anni e, come tali, sono assunti nelle previsioni di finanza pubblica (comma 1).

Con riferimento al rifinanziamento, in termini di sola cassa, del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali (comma 2), la copertura è garantita dagli effetti di minor spesa derivati, per cassa, negli anni 2010 e 2011, dalla riduzione degli stanziamenti del FAS.

Gli effetti della disposizione sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

			Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Art.	co.	Oneri	260	434	0	0	260	434	435	175	260	435	435	175
1	5	abolizione ticket	0	434	0	0	0	434	0	0	0	434	0	0
2	8	finanziamento comuni – ICI	260	0	0	0	260	0	0	0	260	0	0	0
6	2	contributi pluriennali	0	0	0	0	0	0	435	175	0	0	435	175
		Copertura	780	525	0	0	260	435	435	175	260	435	435	175
6	1	FAS	780	525	0	0	260	435	435	175	260	435	435	175

		Saldo	-520	-91	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0
--	--	-------	------	-----	---	---	---	----	---	---	---	----	---	---

Nella documentazione aggiuntiva trasmessa dal Governo^[36] si precisa, con riferimento alla determinazione del coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS a copertura degli oneri, che la valutazione degli effetti in termini di indebitamento deve essere effettuata con riferimento ai singoli oneri da compensare e non complessivamente.

Più in particolare, l'onere di 260 milioni di euro per il 2008 per il rimborso ai comuni dei minori introiti ICI, può essere considerato equivalente sui tre saldi nel medesimo anno dal momento che l'effettiva erogazione dovrebbe avvenire entro la conclusione dell'esercizio finanziario.

Viceversa, la copertura sul FAS non presenta le stesse caratteristiche in quanto il coefficiente di spendibilità o di realizzabilità delle risorse è più basso. Tale caratteristica dipende dalla procedura di spesa, estremamente complessa. Essa si articola, a grandi linee, nelle seguenti fasi: 1) riparto programmatico del CIPE sulla base delle proposte delle Amministrazioni; 2) valutazione periodica da parte del CIPE della fattibilità degli interventi, sulla base delle risorse degli anni precedenti e degli atti propedeutici per l'attuazione delle delibere delle Amministrazioni interessate; 3) stima sulla spendibilità; 4) decreto ministeriale di ripartizione del FAS; 5) impegno e pagamento delle risorse riallocate in bilancio.

Tenuto conto di tale procedura, pertanto, il coefficiente può essere valutato nell'ordine del 30-35 per cento annuo, nel senso che, a fronte di un qualsiasi rifinanziamento in termini di competenza del FAS, per il primo anno appare spendibile solo il 30 per cento delle risorse iniziali, così come per il secondo anno; solo con il terzo anno, le nuove risorse ripartite a valere del Fondo potranno risultare completamente erogate ai beneficiari finali.

Quindi, con riferimento all'onere di 260 milioni di euro nel 2008 per il trasferimento ai comuni, anche in termini di indebitamento netto, occorrerà individuare una equivalente modalità di compensazione, pari a 260 milioni di euro per il medesimo anno. Qualora si utilizzino a tale fine le risorse del FAS, pertanto, occorrerà aumentare il corrispondente ammontare di tre volte, arrivando alla somma di 780 milioni di euro nel 2008 in termini di saldo netto da finanziare.

Ciò comporta un effetto positivo, di 260 milioni di euro anche per gli anni 2009 e 2010, quando si potrà beneficiare dello slittamento, rispettivamente, al secondo e al terzo anno, delle erogazioni ai beneficiari finali.

Anche per l'altro onere da coprire (recato dall'articolo 1, comma 5), pari a 434 milioni di euro nel 2009, si produce l'equivalenza sui tre saldi, atteso che l'effettiva erogazione alle regioni dovrebbe avvenire entro la conclusione dell'esercizio finanziario 2009.

Tuttavia, trattandosi del 2009, per la compensazione in termini di indebitamento, può essere utilizzato l'effetto positivo di 260 derivante dalla copertura dell'onere recato dall'articolo 2, da scontare in relazione allo slittamento dei pagamenti a valere sul riparto FAS. Ciò riduce l'importo differenziale da coprire in termini di indebitamento netto a 174 milioni di euro (arrotondati a 175 milioni) per il 2009 (434 milioni – 260 milioni).

Per la copertura di tale onere residuo sull'indebitamento, si utilizza ancora il FAS, sempre tenendo presente il coefficiente di realizzazione del 30 per cento. Pertanto, la nuova riduzione del FAS deve ammontare a 525 milioni di euro (175 x 3) in termini di saldo netto da finanziare. L'ulteriore effetto di un miglioramento in termini di indebitamento, pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 deriva, anche in questa circostanza, dal beneficio dello slittamento al secondo e al terzo anno delle erogazioni ai beneficiari finali delle risorse FAS.

Se si sommano gli effetti positivi, derivanti dai richiamati slittamenti, rispettivamente pari a 435 milioni (260+175) nel 2010 e a 175 milioni nel 2011, si ottiene un margine che può essere utilizzato per la compensazione degli effetti, esclusivamente in termini di cassa, recati dal comma 2 dell'articolo 6 in esame. Infatti, tali risorse sono assegnate al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (comma 2 del medesimo articolo 6).

Con riferimento al testo approvato dal Senato, in una nuova Nota integrativa del Governo[37], si precisa che, con il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono rese indisponibili le quote utilizzate per la compensazione dei maggiori effetti in termini di indebitamento e fabbisogno trasferite al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Nulla da osservare al riguardo, sulla base degli elementi forniti dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma, al comma 1, dispone la riduzione di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 1-bis prevede che le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il comma 1-ter dispone che alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8 e 5-bis, pari rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 435,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis, per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.

L'articolo 1, comma 5, incrementa di 434 milioni di euro per l'anno 2009 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato.

L'articolo 2, comma 8, dispone il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, sostanzialmente finalizzata al ristoro delle minori entrate per ICI, come indicato nella relazione illustrativa al provvedimento.

L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, autorizza, al comma 1, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per il funzionamento dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996. Il comma 2 prevede: l'integrazione per 289.128 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 379 del 1993, recante la concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca; l'integrazione di 259.688 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 24 del 1996, recante la concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi; l'integrazione di 43.995 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009

dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 284 del 1997 recante disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

Il comma 1-quater prevede che una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.

Il comma 2 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006. La dotazione del Fondo, in termini di sola cassa, è stabilita in 435 milioni di euro per l'anno 2010 e in 175 milioni di euro per l'anno 2011.

L'articolo 1, comma 177-bis, come modificato dalla legge n. 296 del 2006, prevede che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali ("ex-limiti di impegno"), il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Tale fondo, istituito dal comma 511 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, aveva una dotazione di 520 milioni di euro in termini di sola cassa limitatamente all'anno 2007.

Al riguardo, si rileva che la clausola di copertura di cui al presente articolo è stata modificata nel corso dell'esame al Senato. In particolare è stato previsto il transito al Fondo per interventi strutturali di politica economica, avente natura di parte corrente, delle risorse rivenienti dalla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Tale innovazione appare rispondere all'obiettivo di superare il vincolo del divieto di dequalificazione della spesa, considerato che nel caso di specie risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, aventi natura di conto capitale, sono utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente.

A tale proposito si ricorda che già in passato il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato utilizzato alla stregua di un "contenitore" nel quale far confluire risorse di diversa provenienza per la copertura di nuove spese (si veda, ad esempio, l'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie).

Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo maggiore rispetto agli oneri quantificati negli articoli 1, comma 5, 2, comma 8 e 5-bis (cosiddetta

“caratura”), si osserva che sia la relazione tecnica sia il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame al Senato, hanno rappresentato che ciò dipende dal coefficiente di spendibilità nell’anno delle risorse del Fondo, assunto nella stima di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni: conseguentemente le spese a valere sul FAS impattano in misura maggiore sul saldo netto da finanziare rispetto all’indebitamento e al fabbisogno.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse del FAS, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle stesse.

Inoltre il Governo, tenuto anche conto che il Quadro strategico nazionale 2007-2013 ha previsto l’unificazione delle nuove risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale con le dotazione del FAS, dovrebbe chiarire se il loro utilizzo per le finalità del presente provvedimento possa pregiudicare anche la capacità di utilizzare le risorse stanziare dalla comunità europea per le politiche di coesione e di sviluppo, tenendo conto che le risorse del FAS sono prioritariamente destinate ad integrare, in virtù del principio di addizionalità, le risorse comunitarie e non possono risultare di ammontare inferiore a quello registrato nell’esercizio precedente.

Con riferimento all’istituzione di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato il rappresentante del Governo ha precisato che, ai sensi del citato comma 511, le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni ivi previste e il relativo ammontare. Di conseguenza, qualora si esaurisse la dotazione in termini di cassa del fondo stesso, le amministrazioni non verrebbero autorizzate a effettuare simili operazioni.

Si rileva peraltro che l’utilizzo delle risorse derivanti dalla “caratura” del FAS per la dotazione di cassa del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali costituisce una innovazione, che tuttavia non appare in contrasto con la vigente disciplina contabile.

- [1] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.
- [2] Trasmessa alla Commissione Bilancio del Senato in data 21 ottobre 2008.
- [3] Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge n. 3/2003.
- [4] Articolo 6-*quater* del DL n. 300/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007), articolo 1-*bis* del DL n. 23/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2007), nonché, per il 2008, articolo 2, commi 376-378, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).
- [5] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2008.
- [6] Cfr. *infra*.
- [7] 21 ottobre 2008.
- [8] Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
- [9] Cfr. il resoconto della seduta della Commissione Bilancio del 30 ottobre 2008.
- [10] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il decreto reca la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
- [11] Cfr. i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007.
- [12] Cfr. in particolare i commi da 33 a 46 dell'articolo 2.
- [13] In base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008.
- [14] In particolare, in base all'articolo 187 del TUEL, i fondi non vincolati possono essere utilizzati per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, per la copertura di debiti fuori bilancio, per la salvaguardia di equilibri di bilancio e per il finanziamento di spese di investimento.
- [15] Cfr. art.2, comma 16, della L. 244/2007.
- [16] Cfr. l'art. 76, comma 6-*bis*.
- [17] Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n.133.
- [18] Eseguita dei contribuenti secondo la procedura prevista dal DM 19 aprile 1994, n. 701.
- [19] Riformulata a seguito dell'approvazione di un emendamento, in sede di esame presso il Senato.
- [20] "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997.
- [22] Di cui all'art. 2, comma 28, secondo periodo della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)
- [23] Di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- [24] Cfr. Servizio bilancio dello Stato, Scheda N. 13/2, aprile 2008.
- [25] Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- [26] Il testo originario della norma fa riferimento a "la predetta" data.
- [27] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 56 del 21/10/2008.
- [28] Di cui all'articolo 63, comma 10, del medesimo decreto-legge.
- [29] A valere sulla riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.1.1.b)4.
- [30] A valere sulla riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.2.1.b)2.
- [31] La disposizione non richiama esplicitamente il comma 1.
- [32] Si ricorda che il comma 10 dell'articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008 dispone che al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78 del citato decreto-legge n. 112, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
- [33] V. *infra* la scheda riferita all'articolo 6.
- [34] Ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296/2006.
- [35] Articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.
- [36] Tale documentazione è stata trasmessa in data 29 ottobre 2008 a seguito delle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione Bilancio del Senato (cfr. la Nota di lettura n. 17 del Servizio Bilancio del Senato).
- [37] Trasmessa il 3 novembre 2008.